

§ 77. - L. 31 dicembre 1982, n. 979. Disposizioni per la difesa del mare. (1).

(1) Si tenga presente che le funzioni già attribuite al Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino sono state trasferite al Ministero dell'ambiente dell'art. 1, comma 10, della L. 24 dicembre 1993 n. 537.

TITOLO I NORME PROGRAMMATICHE

Il Ministro della marina mercantile attua la politica intesa alla protezione dell'ambiente marino ed alla prevenzione di effetti dannosi alle risorse del mare, provvedendo alla formazione, di intesa con le regioni, del piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, valido per tutto il territorio nazionale, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali.

Tale piano, di durata non inferiore al quinquennio, è approvato dal CIPE. Con la stessa procedura sono adottate le eventuali modifiche e varianti che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione orografica, urbanistica, economica ed ecologica delle coste.

Il piano delle coste indirizza, promuove e coordina gli interventi e le attività in materia di difesa del mare e delle coste di inquinamenti e di tutela dell'ambiente marino, secondo criteri di programmazione e con particolare rilievo alla previsione degli eventi potenzialmente pericolosi e degli interventi necessari per delimitarne gli effetti e per contrastarli una volta che siano determinati.

Ai fini della formazione del piano, il Ministro della marina mercantile comunica alle singole regioni le proposte di piano relative al rispettivo territorio. Entro 60 giorni da tale comunicazione il Ministro della marina mercantile sente la Commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della L. 16 maggio 1970 n. 281, al fine di definire e coordinare le osservazioni e le proposte delle regioni stesse che concorreranno alla formazione del piano.

Entro i successivi 30 giorni le regioni debbono comunque esprimere il loro motivato avviso sulle proposte formulate dal Ministero della marina mercantile.

Ove le regioni non provvedano entro il termine predetto, il Ministro della marina mercantile procede autonomamente.

Il Ministro della marina mercantile provvede altresì a regolare l'esercizio delle attività marittime ed economiche nel mare territoriale e nelle aree marine esterne sottoposte alla giurisdizione nazionale, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti istituita con D.P.C. 4 ottobre 1979.

TITOLO II VIGILANZA IN MARE

Art. 2. Per la realizzazione dei compiti di cui l'art. 1, nonché per assicurare la vigilanza e il soccorso in mare, il Ministro della marina mercantile provvede:

a) alla istituzione di un servizio di protezione dell'ambiente marino, nonché di vigilanza costiera e di

intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare;

b) al potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto;

c) alla istituzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di un servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale; in caso di necessità tale servizio può integrare quello di cui alla precedente lettera b) (1).

Il servizio di protezione dell'ambiente marino, di vigilanza e di soccorso in mare, di cui alle lettere a) e b), opera in accordo e con il contributo dei servizi esistenti sul territorio.

(1)Sulle unità navali da adibire ai servizi, cfr. D.M. 20 maggio 1983 (G.U. 17 ottobre 1983 n. 285) e D.M. 16 febbraio 1985 (G.U. 15 maggio 1985 n. 113).

Art. 3. Per i fini di cui alla lettera a) dell'art. 2 il Ministro della marina mercantile provvederà ad organizzare una rete di osservazione della qualità dell'ambiente marino ed un idoneo sistema di sorveglianza sulle attività svolgentisi lungo le coste, anche per lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b) dell'art. 2, costantemente collegato con centri operativi, che opereranno nell'ambito di compartimenti marittimi, da situare nelle zone maggiormente interessate al traffico marittimo e con un centro a livello nazionale di coordinamento generale e di raccolta dati (1).

Per la costituzione ed il funzionamento della rete di osservazione della qualità dell'ambiente marino, il Ministro della Marina Mercantile si avvale anche delle strutture e del personale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'art. 8 della legge 17 febbraio 1982 n. 41 (2).

La rete di osservazione effettua periodici controlli dell'ambiente marino con rilevamento di dati oceanografici, chimici, biologici, microbiologici e merceologici e quanto altro necessario per la lotta contro l'inquinamento di qualsiasi genere e per la gestione delle fasce costiere nonché per la tutela, anche dal punto di vista ecologico, delle risorse marine.

Per il sistema di sorveglianza sulle attività che si svolgono lungo le coste sono istituiti centri operativi nelle seguenti aree:

- 1) Mar Ligure e Alto Tirreno;
- 2) Medio e Basso Tirreno;
- 3) Acque della Sardegna;
- 4) Acque della Sicilia;
- 5) Ionio e Basso Adriatico;
- 6) Alto e Medio Adriatico;

La localizzazione dei comportamenti marittimi in cui hanno sede i centri operativi è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile.

I centri operativi raccolgono ed elaborano tutti i dati provenienti dal centro nazionale di coordinamento e dagli uffici, enti ed amministrazioni della zona di competenza relativi all'attività svolgentisi in mare e trasmettono i dati raccolti al Centro nazionale di coordinamento di cui al successivo comma

nonché agli uffici, enti ed amministrazioni della zona di competenza, ai fini degli interventi operativi.

Presso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui al successivo art. 34, viene istituito il Centro nazionale di coordinamento generale e di raccolta dati. Esso raccoglie, elabora e coordina i dati trasmessi dai centri operativi periferici o provenienti da altre amministrazioni e li mette a disposizione degli uffici competenti ai fini degli interventi operativi. Tutti i dati sono resi pubblici a cura dello stesso Ispettorato con apposito bollettino.

Con decreto del Ministro della marina mercantile sono adottate le disposizioni necessarie per dotare il Centro nazionale di coordinamento ed i centri periferici delle attrezzature adeguate ai compiti ed ai servizi fissati nella presente legge, nonché per il funzionamento dei centri medesimi e della rete di osservazione della qualità dell'ambiente marino.

Per le spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di cui al presente articolo è autorizzata per il periodo 1982-85 la spesa complessiva di lire 25 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'art. 11 della L. 5 agosto 1978 n. 468.

(1) Le sedi dei centri operativi sono state fissate col D.M. 4 marzo 1983.

(2) Ora Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM). Dell'Istituto si avvale ora il Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della L. 24 dicembre 1993 n. 537.

Art. 4. [1] Per gli interventi di prevenzione e di controllo degli inquinamenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto o il noleggio o comunque la utilizzazione, anche attraverso apposita convenzione, di unità navali con caratteristiche di particolare maneggevolezza e velocità (2), di aeromobili nonché di mezzi di trasporto e di rimorchio.

[2] Le navi, gli aeromobili ed i mezzi di cui sopra dovranno essere strutturati ed attrezzati per operazioni di pronto intervento, per il prelievo e la neutralizzazione delle sostanze inquinanti, per la salvaguardia, in caso di necessità, della vita umana in mare, nonché per ogni altra operazione tecnicamente possibile in caso di emergenza.

[3] *(abrogato dall'art. 5, comma 6, della L. 8 ottobre 1997 n. 344).*

[4] Per la costruzione, l'acquisto o il noleggio dell'unità di cui al primo comma, con le relative dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo 1982-85 la spesa complessiva di lire 40.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'art. 11 della L. 5 agosto 1978, n. 468.

[5] la quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 14.000 milioni.

[6] per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle petroliere, prescritto dalla Convenzione IMCO stipulata a Londra nel 1973, in deroga a quanto previsto dalla L. 8 aprile 1976, n. 203, il Ministro della marina mercantile può stipulare convenzioni, di durata non superiore a

10 anni, con soggetti che gestiscono navi appositamente costruite ed attrezzate per la raccolta ed il trattamento di detti materiali nonché per i fini di cui al secondo comma e che nella convenzione assumano l'obbligo di mettere tali navi immediatamente a disposizione dell'autorità marittima per gli interventi di prevenzione e controllo degli inquinamenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 2.

[7] In tal caso all'atto della stipula della convenzione è concesso un contributo non superiore al 15 per cento del costo di costruzione della nave comprensivo delle pertinenze ed attrezzature.

[8] In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti in convenzione, il Ministro della marina mercantile dichiara la decadenza dal contributo concesso, con conseguente obbligo per l'interessato di restituire la quota di contributo corrispondente al periodo di residua durata della convenzione maggiorata dell'interesse pari al tasso di sconto vigente alla data del provvedimento di decadenza, aumentato di due punti.

[9] Resta comunque fermo l'obbligo della restituzione dell'intero contributo maggiorato dell'interesse, calcolato con le modalità di cui al comma precedente, se la decadenza viene dichiarata prima che sia trascorso un quinquennio dalla data di concessione del contributo.

[10] All'onere relativo si provvede a carico del capitolo 8051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1982.

(1) Le parole in corsivo sono state aggiunte dall'art. 5, comma 5, della L. 8 ottobre 1997 n. 344.

(2) Cfr. D.M. 16 febbraio 1985 (G. U. 15 maggio 1985 n. 113) sull'esercizio delle unità navali.

Art. 5. Al potenziamento del servizio di vigilanza e soccorso in mare di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto di unità navali da iscrivere nei quadri del naviglio militare, idonee ad essere impiegate anche in navigazione di altura ed in condizioni atmosferiche avverse, di mezzi ad alta velocità come aliscafi od altri mezzi adeguati, nonché di aeromobili da iscrivere nel registro degli aeromobili militari dello Stato.

Per l'acquisizione delle predette unità navali, nonché dei predetti mezzi ed aeromobili, con le occorrenti dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo 1982-85 la spesa complessiva di lire 60.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'art. 11 della L. 5 agosto 1978 n. 468.

La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 6.000 milioni.

Art. 6. Alla istituzione del servizio di vigilanza di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto di unità navali ed aeromobili, da iscrivere rispettivamente nei quadri del naviglio e nel registro degli aeromobili militari dello stato, aventi caratteristiche e requisiti tecnici tali da rendere i predetti mezzi idonei, nel loro coordinato assetto, ad effettuare prolungate operazioni di altura e

ad assicurare la necessaria prontezza di interventi o la capacità di perlustrare in tempi brevi ampi tratti di mare. Le unità navali e gli aeromobili dovranno essere progettati ed attrezzati anche per il soccorso in zone di altura e per operazioni antinquinamento.

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro della difesa, verranno determinate le caratteristiche tecnico-operative dei mezzi da acquisire. Il decreto sarà emanato nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (1).

Per l'acquisizione dei predetti mezzi, con le relative dotazioni e attrezzature è autorizzata per il periodo 1982-85 la spesa complessiva di lire 120.000 milioni da iscrivere nello stato di precisione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'art. 11 della L. 5 agosto 1978 n. 468.

La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 8.000 milioni.

(1) D.M. 20 maggio 1983.

Art. 7. Ai fini dell'acquisizione dei mezzi di cui agli artt. 4, 5 e 6, il Ministro della marina mercantile potrà avvalersi della consulenza della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali del Ministero della difesa. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro della difesa, potranno essere affidate alla medesima Direzione generale la stesura delle specifiche tecniche contrattuali e l'assistenza tecnica durante la costruzione dei mezzi sopra indicati.

Gli stanziamenti previsti negli artt. 4, 5 e 6 sono adeguati annualmente in sede di legge finanziaria di cui all'art. 11 L. 5 agosto 1978 n. 468.

Art. 8. I progetti ed i contratti nonché gli atti di concessione e le convenzioni per l'esecuzione di lavori, provviste e forniture inerenti all'attuazione degli artt. 3, 4, 5 e 6 e fino all'importo complessivo di lire 500 milioni, qualunque sia il modo con il quale si sia proceduto all'aggiudicazione, sono approvati dalla competente amministrazione senza l'obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme vigenti.

Per gli affari cui al precedente comma di importo superiore a lire 500 milioni è prescritto, in sostituzione dei pareri richiesti dalle norme vigenti, il conforme parere di un Comitato presieduto dal Ministro della marina mercantile o da un sottosegretario da lui delegato e composto da [...] (1).

(1) Il comitato è stato soppresso ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 608.

Art. 9. Il servizio di vigilanza, di cui alla lettera c) dell'art. 2, è affidato alla Marina militare, che provvederà all'equipaggiamento ed alla condotta dei mezzi. Il servizio sarà svolto in base alle direttive che saranno emanate d'intesa fra il Ministro della marina mercantile e il Ministro della difesa, sentite, ove occorra, le altre amministrazioni interessate.

Le spese di gestione e manutenzione dei mezzi destinati al servizio di vigilanza di cui al primo comma, conseguenti alla realizzazione del programma di costruzione e acquisto dei mezzi di cui all'art. 6, sa-

ranno a carico del Ministero della difesa.

Ai comandanti delle unità di vigilanza di cui al presente articolo, è riconosciuta la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221, ultimo comma c.p.p. (1).

(1) Ora art. 57 c.p.p. 1988.

TITOLO III

PRONTO INTERVENTO PER LA DIFESA DEL MARE E DELLE ZONE COSTIERE DAGLI INQUINAMENTI CAUSATI DA INCIDENTI

Art. 10. Il Ministero della marina mercantile provvede, nel quadro del servizio nazionale di protezione civile, d'intesa con le altre amministrazioni civili e militari dello stato, mediante il concorso degli enti pubblici territoriali, alla organizzazione del pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti.

Art. 11. Nel caso di inquinamento o di imminente periodo di inquinamento delle acque del mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino, al litorale e agli interessi connessi, l'autorità marittima, nella cui area di competenza si verifici l'inquinamento o la minaccia di inquinamento, è tenuta a disporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione del carico o del natante, allo scopo di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile eliminarli.

Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in atto sia tale da determinare una situazione di emergenza, il capo del compartimento marittimo competente per territorio dichiara l'emergenza locale, dandone immediata comunicazione al Ministro della marina mercantile, ed assume direzione di tutte le operazioni sulla base del piano operativo di pronto intervento locale, ferme restando le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei compiti di istituto, da lui adottato d'intesa con gli organi del servizio nazionale della protezione civile.

Il Ministro della marina mercantile dà immediata comunicazione della dichiarazione di emergenza locale al servizio nazionale della protezione civile tramite l'Ispettorato centrale per la difesa del mare di cui al successivo art. 34.

Quando l'emergenza non è fronteggiabile con i mezzi di cui il Ministero della marina mercantile dispone, il Ministro della marina mercantile chiede al Ministro della protezione civile di promuovere la dichiarazione di emergenza nazionale. In tal caso il Ministro della protezione civile assume la direzione di tutte le operazioni di pronto intervento nazionale adottato dagli organi del servizio nazionale per la protezione civile.

Restano ferme le norme contenute nel D.P.R. 27 maggio 1978 n. 504, per l'intervento in alto mare in caso di sinistri ed avarie a navi battenti bandiera straniera che possano causare inquinamento o pericolo di inquinamento all'ambiente marino, o al litorale.

Art. 12. Il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti ad informare senza indugio l'autorità marittima più vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed eliminare gli effetti dannosi già prodotti.

L'autorità marittima rivolge ai soggetti indicati nel comma precedente immediata diffida a prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti. Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non produca gli effetti separati in un periodo di tempo assegnato, l'autorità marittima farà eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese sostenute.

Nei casi di urgenza, l'autorità marittima farà eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le misure necessarie, recuperandone, poi, le spese, indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere.

Art. 13. Per i contratti riguardanti gli interventi urgenti il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'art. 3 del D.P.R. 27 maggio 1978 n. 504 (1), e, con riferimento agli obiettivi del piano di pronto intervento nazionale, il Ministro della protezione civile può provvedere a trattativa privata, senza l'obbligo di acquisire il preventivo parere del Consiglio di Stato sui progetti di contratto.

All'esecuzione di contratti, stipulati ai sensi del comma precedente, si può provvedere anche prima del visto e della registrazione dei relative decreti di approvazione da parte della Corte dei conti.

Con la procedura di cui ai precedenti commi provvedono i capi dei compartimenti per i casi di emergenza locale, previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile, sentito il Comitato (1) di cui al primo comma.

Qualora, per motivi di urgenza, si sia verificata la necessità di assicurare l'immediata disponibilità di materiale di pronto impiego e non sia stato possibile stipulare i relativi contratti. Il Ministro della marina mercantile, per il pagamento delle somme agli aventi diritto, provvederà con atti di riconoscimento di debito.

(1) Il comitato è stato soppresso ai sensi del D.F.R. 9 maggio 1954 n. 608.

Art. 14. Alle spese occorrenti per l'adozione delle misure di cui all'art. 11 nonché per il rimborso alle altre amministrazioni delle spese sostenute per gli interventi ad esse richiesti, si provvede a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, avente natura di spesa obbligatoria.

Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 12, verranno versate all'entrata del bilancio dello Stato.

TITOLO IV

NORME PENALI PER LA DISCARICA DI SOSTANZE VIETATE DA PARTE DEL NAVIGLIO MERCANTILE

Art. 15. Il presente titolo ha per oggetto le immissioni in mare di sostanze nocive all'ambiente marino provenienti dalle navi: esso non riguarda lo scarico di rifiuti in mare effettuato a mezzo navi disciplinate dall'art. 14 della L. 24 dicembre 1970 n. 650 (1).

(1) L'art. 14 della legge n. 650/1979 modifica l'art. 11 della L. 10 maggio 1978 n. 319.

Art. 16. Nell'ambito delle acque territoriali e delle acque marittime interne, compresi i porti, è fatto divieto a tutte le navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, di versare in mare, o di causarne lo sversamento, idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonché le altre sostanze nocive all'ambiente marino indicate nell'elenco «A» allegato alla presente legge (1).

Del pari è fatto divieto alle navi battenti bandiera italiana di scaricare le sostanze di cui al precedente comma anche al di fuori delle acque territoriali.

Per quanto attiene allo scarico nelle acque del mare di materiali provenienti da fondali di ambienti marini, salmastri o fluviali ovvero da terreni litoranei emersi, compreso il ripristino del passo di accesso ai porti, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 14 della L. 24 dicembre 1979 n. 650 (2), e le direttive del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento di cui all'art. 3 della L. 10 maggio 1976 n. 319 (3).

L'elenco di cui al primo comma deve essere aggiornato ogni due anni, o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, con decreto del Ministro della marina mercantile, sentite le competenti Commissioni parlamentari

(1) L'allegato A, che si omette, è stato integrato con D.M. 6 luglio 1983 (G.U. 22 agosto 1983 n. 229)

(2) L'art. 14 della legge n. 650/1979 modifica l'art. 11 della L. 10 maggio 1978 n. 319.

(3) Direttive del 26 novembre 1980.

Art. 17. Al di là del limite esterno del mare territoriale italiano, qualora navi italiane, in violazione delle norme in materia di tutela delle acque marine dall'inquinamento stabilite nella presente legge e nelle convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente, sono applicabili le pene di cui ai successivi articoli del presente titolo.

Il comandante della nave che violi le disposizioni di cui all'art. 19 è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a 10 milioni.

Art. 18. (*omissis*)

Art. 19. Le navi italiane, alle quali si applica la normativa di cui all'art. 17, devono avere, tra i libri di cui all'art. 169 c. nav., il registro degli idrocarburi sul quale vanno effettuate le prescritte annotazioni.

In tutti i casi di versamento o perdita di idrocarburi, il comandante della nave è tenuto a farne annotazione nel registro degli idrocarburi, con l'indicazione delle circostanze e delle cause di tale versamento o perdita, nonché a farne denuncia al comandante del porto più vicino.

Ogni pagina del registro degli idrocarburi deve essere firmata dall'ufficio o dagli ufficiali responsabili delle relative operazioni e, qualora la nave sia armata, dal comandante.

Per la tenuta del registro degli idrocarburi si applicano le disposizioni degli artt. 362 e seguenti reg. nav. mar. riguardanti i libri di bordo.

Art. 20. Il comandante di una nave battente bandiera italiana che violi le disposizioni dell'art. 16 o la normativa internazionale di cui all'art. 17, nonché il proprietario o l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con la ammenda da lire 500.000 a lire 10 milioni; se il fatto è avvenuto per colpa le suddette pene sono ridotte alla metà.

Alla stessa pena è soggetto il comandante di una nave battente bandiera straniera che violi le disposizioni di cui all'art. 16.

Per i reati previsti al primo e secondo comma del presente articolo è consentita, in caso di recitività specifica, l'emissione del mandato di cattura.

Per il comandante di nazionalità italiana della nave la condanna per il reato di cui al precedente primo comma comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata sarà determinata ai sensi dell'art. 1083 c. nav.

Ai comandanti di navi di nazionalità non italiana che abbiano subito condanne in relazione ai reati di cui sopra sarà inibito l'attracco a porti italiani per un periodo variabile, da determinarsi con decreto del Ministro della marina mercantile, commisurato alla gravità del reato commesso ed alla condanna comminata.

Art. 21. In relazione ai danni provocati per violazione delle disposizioni previste dal presente titolo, fermo restando il disposto dell'art. 185 c.p. (1), il comandante e il proprietario o l'armatore della nave sono tenuti in solido a rifondere allo Stato le spese sostenute per la pulizia delle acque e degli arenili, nonché a risarcire i danni arrecati alle risorse marine. Tale obbligo solidale sussiste anche nei casi in cui si sia dovuta effettuare la discarica in mare di sostanze vietate, per la sicurezza della propria o di altra nave, o l'immissione delle sostanze vietate nelle acque del mare sia stata causata da un'avaria o da una perdita inevitabile ed ogni ragionevole precauzione sia stata adottata dopo l'avaria o la scoperta della perdita per impedire o ridurre il versamento delle sostanze in mare.

(1) Art. 185 c.p.: «(1) Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. - (2) Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui».

Art. 22. Per i reati previsti dalla presente legge lo Stato, nella persona del Ministro della marina mercantile, può costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.

Art. 23. La sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive nell'ambiente marino e

l'accertamento delle infrazioni alle norme relative sono affidati, sotto la direzione dei comandanti dei porti, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 c.p.p. (1) e dell'art. 1235 c. nav. nonché al personale civile dell'amministrazione della marina mercantile, agli ufficiali, sottufficiali e sottocapi della marina militare.

(1) Ora art. 57 c.p.p. 1988.

TITOLO V RISERVE MARINE

Art. 25. Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

Art. 26. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'art. 1 e in conformità agli indirizzi della politica nazionale di protezione dell'ambiente, le riserve marine sono istituite con decreto del Ministro della marina mercantile (1) su conforme parere del Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente naturale - sezione protezione dell'ambiente marino, e su proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, sentite le regioni e i comuni territorialmente interessati.

Ai fini della proposta di cui al comma precedente, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, previa individuazione delle aree marine per le quali appare opportuno l'assoggettamento a protezione, accerta:

- a) la situazione naturale dei luoghi e la superficie da proteggersi,
- b) i fini scientifici, ecologici, culturali, educativi, minerari ed economici con cui va coordinata la protezione dell'area;
- c) i programmi eventuali di studio e ricerca nonché di valorizzazione dell'area;
- d) i riflessi della protezione nei rapporti con la navigazione marittima e le attività di sfruttamento economico del mare e del demanio marittimo;
- e) gli effetti che prevedibilmente deriveranno dalla istituzione della riserva marina sull'ambiente naturale marino e costiero nonché, sull'assetto economico e sociale del territorio e delle popolazioni interessate;
- f) il piano dei vincoli e delle misure di protezione e valorizzazione ritenuti necessari per l'attuazione delle finalità della riserva marina.

La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti può avvalersi, ai fini dell'accertamento, di istituti scientifici, laboratori ed enti di ricerca. In ogni caso è richiesto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata, alla pesca marittima di cui all'art. 8 della L. 17 febbraio 1982, n. 41.

Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al presente titolo, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti è integrata da tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche maggiormente rap-

presentative nel settore della tutela dell'ambiente marino, da tre esperti nella stessa materia, nonché da due membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto di cui al precedente comma, designati dal consiglio medesimo.

(1) Ai sensi dell'art. 2, comma 9, della L. 8 luglio 1986 n. 349 i provvedimenti istitutivi, comprensivi dei piani di vincolo, delle risorse marine sono adottati con decreti del Ministro dell'ambiente di concerto col Ministro della marina mercantile.

Art. 27. Nelle riserve naturali marine, ogni attività può essere regolamentata attraverso la previsione di divieti e limitazioni o sottoposta a particolari autorizzazioni in funzione delle finalità per la cui realizzazione la riserva è stata istituita.

In particolare possono essere vietate o limitate:

- a) l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni minerali;
- b) la navigazione, l'accesso e la sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonché la balneazione;
- c) la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;
- d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee;
- e) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
- f) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché di sostanze tossiche o inquinanti,
- g) le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi sull'area.

Il decreto di istituzione della riserva marina prevede:

- a) la determinazione delle aree marittime e di demanio marittimo costituenti la superficie della riserva;
- b) le finalità di carattere scientifico, culturale, economico ed educativo per la cui realizzazione è istituita l'area protetta;
- c) i programmi di studio e di ricerca scientifica nonché di valorizzazione da attuarsi nell'ambito della riserva;
- d) la regolamentazione della riserva con la specificazione delle attività oggetto di divieto o di particolari limitazioni o autorizzazioni.

Nell'ambito territoriale della riserva marina possono essere disposti dal Ministro della marina mercantile programmi di intervento per il ripopolamento ittico, o per la salvaguardia ecologica.

Qualora la riserva marina confini con il territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale dello Stato, il decreto di costituzione adottato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, regola il coordinamento fra la gestione della riserva marina e quella del parco, nazionale o della

riserva naturale dello Stato.

Ove la fascia costiera demaniale costituisca parte integrante dell'eco-sistema terrestre e non vi siano prevalenti ragioni di tutela dell'ambiente marino rispetto ai fini connessi alla tutela territoriale, la gestione della fascia costiera demaniale è affidata all'ente di gestione del parco o della riserva naturale che, per le relative attività di vigilanza, si avvale delle capitanerie di porto.

In tale ipotesi il decreto dispone a favore dell'ente delegato la concessione dell'area demaniale e costiera e il relativo canone viene ad avere carattere ricognitorio.

Art. 28. In attuazione dei principi di cui agli artt. 1 e 26 il Ministro della marina mercantile promuove e coordina tutte le attività di protezione, tutela, ricerca e valorizzazione del mare e delle sue risorse ed assicura il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna riserva attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui all'art. 34.

Per la vigilanza e l'eventuale gestione delle riserve marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto.

Presso ogni Capitaneria competente è istituita una commissione di riserva (1) nominata con decreto del Ministro della marina mercantile e così composta:

- a) il comandante di porto che la presiede;
- b) due rappresentanti dei comuni rivieraschi designati dai comuni medesimi;
- c) un rappresentante delle regioni territorialmente interessate;
- d) un rappresentante delle categorie economico-produttive interessate designato dalla camera di commercio per ciascuna delle provincie nei cui confini è stata istituita la riserva;
- e) due esperti designati dal Ministro della marina mercantile in relazione alle particolari finalità per cui è stata istituita la riserva;
- f) un rappresentante delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative scelto dal Ministro della marina mercantile fra una terna di nomi designata dalle associazioni medesime;
- g) un rappresentante del provveditorato agli studi;
- h) un rappresentante dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali;
- i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente.

Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile la gestione della riserva può essere delegata a enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute.

La commissione affianca la Capitaneria e l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima.

In particolare la commissione dà il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulata dalla Capitaneria o dall'ente delegato.

Il regolamento viene approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la

difesa del mare dagli inquinamenti (2).

(1) Le commissioni delle riserve marine sono state trasferite al Ministero dell'ambiente dal D.M. 28 aprile 1994 (G.U. 27 agosto 1994 n. 200).

(2) Articolo così modificato, nelle parti in corsivo dalla L. 8 luglio 1986 n. 349.

Art. 29. *(Soppresso dalla L. 8 luglio 1986 n. 349).*

Art. 30. Per la violazione dei divieti o dei vincoli contenuti nel decreto di costituzione della riserva si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 5 milioni.

La Capitaneria di porto applica la sanzione di cui al comma precedente e provvede alla confisca delle cose, strumenti ed attrezzi attraverso i quali si sia commessa la violazione.

Il violatore è tenuto altresì alla restituzione di quanto comunque asportato dalla riserva.

Art. 31. Nella prima applicazione della presente legge, l'accertamento di cui al secondo comma dell'art. 26, ha luogo con riferimento alle seguenti aree:

- 1) Golfo di Portofino;
- 2) Cinque Terre;
- 3) Secche della Meloria;
- 4) Arcipelago Toscano;
- 5) Isole Pontine;
- 6) Isola di Ustica;
- 7) Isole Eolie;
- 8) Isole Egadi;
- 9) Isole Ciclopi;
- 10) Porto Cesareo;
- 11) Torre Guaceto;
- 12) Isole Tremiti;
- 13) Golfo di Trieste;
- 14) Tavolara, Punta Coda Cavallo;
- 15) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;
- 16) Capo Caccia, Isola Piana;
- 17) Isole Pelagie;
- 18) Punta Campanella;
- 19) Capo Rizzuto;
- 20) Penisola dei Sinis, Isola di Mal di Ventre.

Art. 32. *(Disposizione finanziaria).*

TITOLO VI
ADEGUAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
CENTRALE E PERIFERICA DELLA
MARINA MERCANTILE

Art. 33. In relazione all'ampliamento delle acque territoriali previsto dalla L. 14 agosto 1974 n. 359, ed alla fissazione delle linee di base del mare territoriale, disposta con il D.P.R. 26 aprile 1977 n. 816, nonché all'esercizio della giurisdizione dello Stato italiano al di là del limite esterno del mare territoriale, secondo i principi del diritto internazionale, la fissazione dei limiti delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 16 c. nav. ha luogo anche sulle aree marine antistanti il litorale, secondo criteri che valgano ad assicurare la massima funzionalità ed efficienza agli uffici ad esse preposti.

A quanto previsto dal precedente comma si provvede a norma dell'art. 1 reg. nav. mar.

Art. 34. [1] Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni di cui alla presente legge è istituito presso il Ministero della marina mercantile un Ispettorato centrale per la difesa del mare (1).

[2] Tale Ispettorato ha compiti ispettivi e di intervento, alle dirette dipendenze del Ministro della marina mercantile, nonché di coordinamento a livello nazionale e locale dei servizi indicati all'art. 2; esso adempie inoltre a tutte le altre competenze in atto attribuite al Ministero della marina mercantile in materia di inquinamento e difesa del mare.

[3] Nei compartimenti marittimi in cui hanno sede i centri operativi di cui all'art. 3 sono istituite sezioni tecniche per lo svolgimento in sede locale dei compiti attribuiti all'Ispettorato; tali sezioni operano nell'ambito dei compartimenti marittimi e sono alle dirette dipendenze dei capi compartimento.

[4] L'Ispettorato è articolato in due divisioni; ad esso è preposto un dirigente generale dei ruoli dell'amministrazione della marina mercantile; alle due divisioni sono preposti primi dirigenti dei ruoli dell'amministrazione stessa. Alle sezioni tecniche locali sono preposti ispettori in possesso di laurea con qualifica tecnica dell'VIII qualifica funzionale di cui all'art. 2 della L. 11 luglio 1980 n. 312.

[5] *(omissis)*

[6] Per tutto quanto attiene alle esigenze della protezione civile, l'ispettorato centrale per la difesa del mare assume le funzioni di componente del servizio nazionale della protezione civile.

[7] I profili professionali di tali qualifiche saranno determinati ai sensi dell'art. 3 della L. 11 luglio 1980 n. 312; in tale sede si terrà conto anche delle necessità di formazione degli equipaggi dei mezzi disinquinanti, nonché di copertura delle sedi delle delegazioni di spiaggia attualmente vacanti.

[8-10] *(omissis)*

(1) L'Ispettorato è stato trasferito al Ministero dell'ambiente con D.M. 28 aprile 1994 (G.U. 27 agosto 1994 n. 200).

Art. 35. Il ruolo tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile di cui al quadro «R» annesso alla L. 7 dicembre 1960 n. 1541, è sostituito dal ruolo organico di cui al quadro «C» allegato alla presente legge (1).

La nomina in prova alla qualifica di ispettore della VII qualifica funzionale di cui all'art. 2 della L. 11 luglio 1980 n. 312, del ruolo di cui al precedente comma, si consegue mediante pubblico concorso per titoli integrato da colloquio, al quale possono partecipare coloro che posseggono i prescritti requisiti per accedere agli impieghi civili dello Stato e siano muniti di laurea in ingegneria navale o meccanica.

La nomina in prova alla qualifica di ispettore capo aggiunto, della VIII qualifica funzionale di cui all'art. 2 della L. 11 luglio 1980 n. 312, del ruolo di cui al precedente comma, si consegue mediante pubblico concorso per titoli integrato da colloquio, al quale possono partecipare coloro che, in aggiunta ai requisiti previsti dal primo comma abbiano svolto attività professionale per un periodo di almeno due anni.

Le categorie di titoli valutabili e l'oggetto dei colloquio sono stabiliti nel bando di concorso.

(1) V. nota all'art. 34.

Art. 36. Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il ruolo tecnico della carriera di concetto con la consistenza organica di cui quadro «C» allegato alla presente legge (1).

La nomina in prova alla qualifica di perito della VI qualifica funzionale, di cui all'art. 2 della L. 11 luglio 1980 n. 312, del ruolo di cui al precedente comma, si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che posseggono i prescritti requisiti per accedere agli impieghi civili dello Stato e siano muniti di diploma di istituto tecnico nautico, di istituto tecnico industriale, di istituto tecnico per geometri, di liceo scientifico o di diplomi equipollenti.

(1) V. nota all'art. 34.

Art. 37. *(aumenta gli organici del personale militare delle capitanerie di porto, su cui v. ora la L. 13 febbraio 1990 n. 23 e la L. 6 agosto 1991 n. 225)*

Art. 38. *(norme finanziarie).*

Art. 39. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, è approvato il programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di porto e degli altri uffici periferici della marina mercantile al fine di adeguarli ai nuovi compiti previsti dalla presente legge nonché alle nuove dotazioni di personale.

Il Ministro della marina mercantile si avvale, per la realizzazione del suddetto programma, delle procedure di cui all'art. 7 della L. 23 gennaio 1974 n. 15.

Art. 40. *(norme finanziarie).*

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41. Fino all'approvazione degli elenchi previsti dall'art. 59, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, le concessioni di cui l'autorità marittima disporrà il rinnovo o il rilascio riguarderanno, quando l'utilizzazione prevista risponda a finalità turistiche e ricreative, periodi di tempo non superiori all'anno.

Qualora, per la natura delle iniziative rispondenti ad obiettive esigenze di interesse pubblico, il rapporto concessorio debba avere maggiore durata, l'autorità marittima procederà sentita la regione territorialmente interessata (1).

(1) Cfr. l'art. 6 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, che rende effettiva la delega alle regioni prescindendo dall'approvazione degli elenchi.

Art. 42. Alla ricomposizione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, di cui all'art. 1, ed alle modifiche della sua composizione che si siano rese necessarie in base alla normativa prevista dalla presente legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile.

Ai componenti della Consulta ed all'ufficio di segreteria nonché agli esperti aggregati spetta, per l'opera svolta, un compenso la cui misura è stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 43. *(omissis).*